



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 399 DEL REPERTORIO**

**OGGETTO: Diffida alle imprese individuali in elenco per l'iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 76/2020 e del disciplinare approvato con delibera della Giunta camerale n. 9 del 26 gennaio 2023 e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di maggio presso la sede camerale

### ***IL SEGRETARIO GENERALE F.F.***

- visto l'art. 3 bis comma 1 del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- considerato che l'articolo 5 comma 1 del D.L.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, dispone che le imprese individuali sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica, alle imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato d'ufficio, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, la sanzione prevista dall'art.2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente e d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio;
- preso atto che Infocamere scpa ha fornito l'elenco delle imprese individuali (n. 4032 imprese) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese di Caserta escluse le imprese potenzialmente cancellabili;
- ritenuto opportuno - nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa - che sia comunicata la diffida alle imprese individuali per l'iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese e l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette imprese al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione;
- visto l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";
- vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;



- vista la comunicazione di Unioncamere del 23 maggio 2022 che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto disposto dall'art. 8 c. 6 della legge 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Disciplinare Camerale;
- vista la deliberazione n. 9 del 26.01.2023 della Giunta della Camera di Commercio di Caserta, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese”;
- visto l'art. 4 comma 1 del richiamato Disciplinare camerale, che stabilisce: *“La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Caserta nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi”*. Il comma 2 inoltre specifica: *“La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.”*”.
- preso atto, pertanto, che la comunicazione massiva di avvio del procedimento e contestuale diffida è portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Caserta, nella sezione dell'Albo camerale *online* e nella sezione dedicata al registro delle imprese;
- preso atto che dal quindicesimo giorno decorre *inoltre ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida* entro cui le imprese possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il proprio domicilio digitale (**per un totale di quarantacinque giorni complessivi**);
- preso atto che alle imprese inadempienti – secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, - verrà applicata la sanzione di cui all'art. 2194 cc c.c. in misura triplicata e che la norma stabilisce inoltre: *“L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”*;
- rilevato che l'irrogazione della sanzione debba avvenire contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale realizzando le finalità dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020, emettendo verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981;
- preso atto che il sistema camerale e la Camera di commercio di Caserta con la richiamata delibera n. 9 del 26 gennaio 2023 - tenuto conto che il processo automatizzato riduce al minimo l'attività di istruttoria e di irrogazione dei verbali di accertamento e non prevede alcuna notificazione cartacea al trasgressore, ma solo la notifica elettronica presso il



domicilio digitale assegnato d'ufficio all'impresa, ha stabilito in € 5,00 l'importo da addebitare al soggetto sanzionato quale rimborso delle spese di procedimento;

- vista la diffida e la comunicazione allegata, parte integrante del presente provvedimento, che avvia il procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e accorda un termine finale alle imprese individuali per la regolarizzazione;
- visto l'elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento, contenente le imprese individuali (n. 4032) destinatarie della diffida e comunicazione di avvio del procedimento;
- tutto ciò premesso;

## DETERMINA

1) di approvare la diffida e la comunicazione allegata di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale destinato alle imprese individuali indicate nell'elenco richiamato in premessa.

La comunicazione e contestuale diffida si ritiene portata a conoscenza delle imprese indicate nell'elenco allegato il **quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione** sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Caserta, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Disciplinare camerale citato in premessa;

2) che il presente provvedimento sia pubblicato con la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale diffida con l'elenco delle imprese destinatarie - sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Caserta, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, e che **rimanga pubblicato per 45 giorni**;

3) che i verbali di accertamento delle violazioni amministrative siano emessi contestualmente all'attribuzione del domicilio digitale e notificati, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio;

4) che l'avvio del procedimento sia trasmesso anche agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria della provincia per una più efficace diffusione.

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
**Dott. Angelo Cionti**  
**Firma digitale**